



**CROCE ROSSA ITALIANA**

**ACCORDO TRA CRI E OO.SS  
PER L'UTILIZZO DEL FONDO  
PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  
ANNO 2010**

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## Premessa

La Croce Rossa Italiana, per fronteggiare la mutazione qualitativa della richiesta di servizi, ha avviato negli ultimi anni, azioni per la riconsiderazione del modello organizzativo.

La struttura organizzativa della Croce Rossa Italiana è interessata da un profondo processo di ristrutturazione finalizzato a garantire la piena e corretta attuazione degli indirizzi strategici dell'Amministrazione. Infatti, la realtà delineatasi con il continuo e concreto sviluppo dell'Ente nel corso degli anni, l'evoluzione normativa ed il perseguimento dei fini istituzionali nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, necessitavano di una organizzazione della struttura della Croce Rossa Italiana che garantisse le conseguenti risoluzioni operative e gestionali.

Elemento centrale del nuovo assetto ordinamentale è la parallela definizione dei percorsi di sviluppo professionale ed economico, con la finalità di favorire la crescita delle capacità e delle competenze, nonché la remunerazione dello sviluppo professionale, al fine di ricondurre le indennità attualmente riconosciute nell'ambito delle previsioni contrattuali vigenti.

Preso atto delle indicazioni fornite dai Ministeri vigilanti si stipula quanto segue:

### Art. 1 Linee guida

1. In considerazione dell'evoluzione organizzativa dell'Ente, si ritiene di:
  - a) Determinare le tipologie di compensi riferibili allo svolgimento di compiti comportanti particolari specifiche responsabilità, rischi, disagi e gravose articolazioni dell'orario di lavoro, all'istituto della reperibilità;
  - b) Determinare gli istituti contrattuali che remunerano la produttività, nonché definire il loro funzionamento;
  - c) Considerare il quadro delle situazioni indennizzate per renderlo più aderente alla complessa realtà operativa di Croce Rossa e consono alle mutate esigenze, ancora in divenire, dell'Ente;
  - d) Sottolineare il criterio di corrispondenza tra tipologia di incarico attribuito e trattamento accessorio.

### Art. 2 Norma di rinvio

In applicazione a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c) e d), la Croce Rossa Italiana, per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, prende in considerazione i compiti specifici svolti dal proprio personale e configura la necessità di adeguare il sistema indennitario vigente alle nuove esigenze dell'Associazione a valere dall'anno 2011.

2

**Art. 3**  
**Indennità di Ente**

1. Istituita ai sensi dell'art. 26 del CCNL 2002-2005, viene erogata per 12 mensilità in misura differenziata in funzione dell'Area di appartenenza i cui importi sono individuati nella seguente tabella:

Area professionale	Indennità di Ente Quota a carico Fondo	Indennità di Ente Quota a carico amministrazioni	Totale Indennità di Ente (Misure mensili a decorrere dal 2010)
A	90,25	23,25	114,18
B	118,80	35,34	154,14
C	140,82	41,76	182,58

**Art. 4**  
**Indennità art 32 del CCNL 1998/2001**


1. Le indennità attribuite al personale CRI a titolo di responsabilità, oneri e disagi previste dall'art 32 del CCNL 1998/2001, vengono mantenute negli importi già attribuiti ai beneficiari, nelle more della ridefinizione del sistema indennitario del personale CRI, a valere dall'anno 2011. La spesa totale per dette indennità è pari a € 450.000,00, come rappresentato nel punto e) del successivo art. 11.

**Art. 5**  
**Indennità di rischio**

1. Si confermano gli importi ed i destinatari dell'indennità di rischio attualmente percepita, facendo salva la necessità di rimodulare tale indennità in una successiva fase negoziale, rendendola più confacente ai rischi connessi alla attività del personale CRI, rispettandone al contempo i principi ed i criteri precedentemente adottati relativi all'assegnazione dell'indennità stessa, in base alle funzioni svolte.

**Art. 6**  
**Indennità di bilinguismo**

1. Viene confermata agli aventi diritto l'erogazione, secondo i criteri già applicati, dell'indennità di bilinguismo nel rispetto delle norme vigenti.




3 

## Art. 7

### Principi e criteri generali per le progressioni all'interno delle aree.

1. Le parti si danno atto che, alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.
2. Gli sviluppi economici all'interno delle aree sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 13 del CCNL 2006-2009, integrati secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. Le selezioni sono effettuate distintamente per ognuno dei profili previsti dal sistema di classificazione ed alle selezioni per singoli profili, può partecipare soltanto il personale già appartenente al profilo cui fa riferimento la selezione.
4. Alle procedure di selezione presiede la Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento Risorse umane e organizzazione della CRI.
5. Le selezioni sono effettuate mediante una procedura di corso-concorso cui può partecipare tutto il personale in possesso dei requisiti di ammissione. Detta selezione si svolge per titoli e/o test attitudinale. I punteggi per il possesso dei titoli di studio non sono cumulabili. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:
  - a) titoli di studio posseduti (max punti 30 );
  - b) esperienza professionale maturate presso la C.R.I nonché presso altre P.A. (max 30 punti);
  - c) titoli culturali e professionali posseduti (max punti 10)
  - d) specifico percorso formativo e colloquio finale (max punti 30).
  - a) **Titoli di studio** (max punti 30 ):
    - attestato di qualifica professionale: punti 13;
    - diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 15;
    - diploma di laurea breve: punti 16 o punti 18 se attinente al profilo professionale per cui si concorre;
    - laurea triennale punti 18 o punti 24 se attinente al profilo professionale per cui si concorre;
    - laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento; punti 24 o punti 30 se attinente al profilo professionale per cui si concorre.
  - b) **Esperienza professionale** maturate presso la C.R.I o altre P.A. - punti 1 per ogni anno prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi. (max 30 punti);



- c) **Titoli culturali e di servizio** posseduti in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano l'area ed il profilo cui si riferisce la procedura selettiva (max 10 punti);
  - d) **Il colloquio** è finalizzato ad accertare, anche attraverso la discussione di un sintetico elaborato, le conoscenze acquisite durante il corso di formazione con particolare riferimento alle prestazioni svolte nell'ambito della posizione di provenienza (max 30 punti).
6. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al presente articolo, trova applicazione l'articolo 13, comma 5, del CCNL 2006 -2009.
7. Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 36, comma 1, del CCNL 2006/2009, destinate dalla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica.

#### **Art. 8**


##### **Criteri per la corresponsione del premio di produttività**

1. Per l'anno 2010 i premi di produttività verranno corrisposti a ciascun dipendente dopo aver verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti nel 2010, individualmente o attraverso il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO).
2. Ai sensi del comma precedente, i Dirigenti procederanno ad esprimere la valutazione di ogni singolo dipendente del grado di realizzazione di progetti/attività svolti e dell'impegno profuso attraverso una dettagliata relazione tecnica che dovrà essere trasmessa al Comitato Centrale. La predetta relazione dovrà tener conto dei criteri definiti nel precedente CCNI e delle verifiche periodiche effettuate sullo stato di avanzamento dei suindicati progetti cui partecipa il singolo dipendente.

#### **Art. 9**

##### **Risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'anno 2010**

1. L'ammontare disponibile del Fondo è pari ad euro **20.537.903,19**. Le suddette risorse finanziarie del Fondo di Ente per l'anno 2010, relativamente al Personale delle Aree Professionali A, B e C e del Personale ex art. 15, comma 1, legge 88/89 appartenente ai ruoli organici della Croce Rossa Italiana, **sono utilizzate per:**

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, several smaller initials, and a small mark resembling the number '5'.

a) Corresponsione di compensi per lavoro straordinario e per turni (cap. 14).	€ 6.650.000,00
b) Finanziamento dell'indennità rischio ai sensi dell'art. 40 del CCNL 1994/97 (cap. 23).	€ 290.000,00
c) Accantonamento per la copertura finanziaria necessaria per il pagamento dei passaggi di livello economici	€ 800.000,00
d) Corresponsione dell'Indennità di Ente (cap. 20).	€ 1.832.498,40
e) Corresponsione delle indennità di responsabilità, oneri e disagi, ai sensi dell'art. 32 CCNL 1998/2001.	€ 655.630,36
f) Corresponsione del compenso incentivante la produttività più i risparmi derivanti dai punti a), b), c), d),e)	€ 10.515.404,79

Roma, 21.07.2011

Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP.....

CISL FP/ SINADI CRI.....


UIL PA.....

FIALP CISAL.....

USB PI.....

Deleg. Trattante Amministrazione

DG: 





# CROCE ROSSA ITALIANA

## VERABALE DI ACCORDO

Accordo per l'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente della Croce Rossa Italiana, relativamente all'anno 2010,:

- **Viste le determinazioni di approvazione del Fondo anno 2010 n. 203 del 06.12.2010 per il Personale non dirigente;**
- **Vista l'Ipotesi di Accordo su l'utilizzo del fondo anno 2010 relativo al personale non dirigente della Croce Rossa Italiana sottoscritta con le OO.SS. in data 21.04.2011;**
- **Visto il verbali del Collegio unico dei revisori n. 17 del 10.06.2011**
- **Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente n. 0040361 del 15.07.2011 e n.0040239 del 14.07.2011;**

Il giorno 21.07.2011, presso la sede del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana:

La delegazione trattante di parte pubblica della Croce Rossa Italiana nelle persone :  
Presidente della delegazione trattante dell'Amministrazione, Dr.ssa Patrizia Ravaioli, il  
Capo Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, Dr. Nicola Niglio e le Organizzazioni  
Sindacali Nazionali Firmatarie del CCNL:

**CGIL FP, CISL FP/SINADI CRI, UIL PA, CSA di CISAL FIALP, USB PI**

sottoscrivono l'ipotesi di Accordo per l'utilizzo del Fondo per il salario accessorio per il personale non dirigente della Croce Rossa Italiana, relativamente all'anno 2010.

Organizzazioni Sindacali

Deleg. Trattante Amministrazione



CGIL/FP.....

CISL FP/ SINADI CRI.....

UIL PA.....

FIALP CISAL.....

USB PI.....

  
.....  
  
.....  
.....  
.....  
.....